

Repertorio n. 498 del 02 Gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO

SAN GIOVANNI ADDOLORATA

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E  
ALTRI SERVIZI PER L’AZIENDA OSPEDALIERA  
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA.  
CIG: 69916468CB.**

Il giorno due gennaio duemiladiciannove (02/01/2019), in Roma, Via dell’Amba Aradam 9, presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, di seguito denominata Azienda, davanti a me dott.ssa Angela Antonietta Giuzio, Dirigente Amministrativo di ruolo dell’Azienda in qualità di Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi:

- a) CRISTIANO CAMPONI, nato a ●●●●●● il 14 aprile 1973 e domiciliato ove appresso quale Direttore Amministrativo dell’Azienda, giusta delibera n.858/DG del 15 ottobre 2015, con sede legale in Roma, Via dell’Amba Aradam, 9 – C.F. e P.IVA n. 04735061006 – cod. attività 86.10.20, identificato per conoscenza diretta, munito del potere di stipula in forza della procura, Rep. n. 42.771 Racc. n. 12.015, conferita il 29 ottobre 2015 dal dott. Francesco Scaldaferrì notaio in Roma;
- b) ROMOLO PACE, nato a ●●●●●● il 02 maggio 1954 , identificato con carta di identità n. ●●●●●● rilasciata dal comune di

●●●●●●●● il 15.02.2011, Amministratore Unico e Legale Rappresentante che interviene per conto della Società SEVITALIA SICUREZZA S.r.l., di seguito denominata Fornitore, con sede legale in Roma (RM), via degli Orti Flaviani,4 C.A.P.00147 – C.F. 09429841001; I predetti, quali parti contraenti, d'accordo tra loro, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione aziendale n. 241/DG del 23.03.2017 è stato disposto tra l'altro:

- di indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per l'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata. Lotto unico indivisibile. Durata contrattuale di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo a base d'asta €4.153.125,00 IVA esclusa pari ad € 5.066.813,00 IVA compresa, più costi per la sicurezza pari ad €7.200,00;
- di aggiudicare la gara a procedura aperta secondo il criterio previsto dall'art. 95, c.2 del D. lvo. 50 del 18.04.2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i punteggi indicati dal Disciplinare di Gara allegato al provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare gli atti di gara che allegati in schema al provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1. Bando di gara nella versione integrale (GUCE e GURI);
  2. Estratto del Bando di gara;
  3. Disciplinare di gara con relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riportati:
    - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
    - Allegato 1°– D.G.U.E.
    - Allegato 2 – Schema offerta economica BUSTA C
    - Allegato 3 – Capitolato Tecnico
    - Allegato 4 – Schema Contratto
    - Allegato 5 – DUVRI
    - Allegato 6 – Schema Dichiarazione concordato preventivo
    - Allegato 7 – Patto di Integrità
    - Allegato 8 – Verbale Sopralluogo
    - Allegato 10 – Personale impiegato
    - Allegato 11 – Scheda tecnica
- di individuare il Dirigente responsabile della procedura di indizione della gara, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016, nella figura del Direttore UOC Acquisizione di Beni e Servizi.
- che con deliberazione aziendale n.724/DG del 02.08.2018, è stato disposto tra l'altro:
- di aggiudicare alla ditta Centralpol Sevitalia Sicurezza via degli Orti Flaviani,4 – 00147 Roma P.I./C.F. 09429841001 la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei servizi integrati di Vigilanza Armata, Portierato e altri servizi per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata per un periodo di 24 mesi

eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara centralizzata regionale, come da schema offerta economica che allegato al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo annuale pari ad €.1.129.084,70 I.V.A. esclusa = €1.377.483,33 I.V.A. inclusa. Importo complessivo comprensivo dell'eventuale rinnovo €3.387.254,10 I.V.A. esclusa = €4.132.450,00 I.V.A. inclusa + €7.200,00 I.V.A. esclusa = €8.784,00 I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, alle condizioni previste dal bando di gara e prendendo atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. e all'esito dei controlli relativo al possesso dei requisiti ed al proficuo decorso dei termini di cui all'art.32, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- di individuare il Dirigente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, che verrà stipulato con la ditta fornitrice il dott. Claudio Benedetti C.P.S.E.

- che avverso la deliberazione n.724/DG del 02.08.2018, è stato opposto Ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma - sezione Terza Quater, n.9993/2018 REG. RIC., per il suo annullamento previa sospensione;

- che il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma - sezione Terza Quater, con Sentenza, in data 16 ottobre 2018, n.10342/2018 REG. PROV.COLL. ha così disposto: *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara irricevibile”*;

- che con deliberazione aziendale n.990/DG del 31.10.2018 si è disposto tra l'altro:

- di affidare alla ditta Centralpol Sevitalia Sicurezza via degli Orti Flaviani,4 – 00147 Roma P.I./C.F.: 09429841001 la procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento dei servizi integrati di Vigilanza Armata, Portierato e altri servizi per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, salvo il minor tempo derivante dalla scadenza del termine di validità della Convenzione derivante dalla gara centralizzata in corso, come da schema offerta economica che allegato al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo annuale pari ad €1.129.084,70 I.V.A. esclusa = €1.377.483,33 I.V.A. inclusa. Importo complessivo comprensivo dell'eventuale rinnovo €3.387.254,10 I.V.A. esclusa = €4.132.450,00 I.V.A. inclusa + €7.200,00 I.V.A. esclusa = €8.784,00 I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, alle condizioni previste dal bando di gara;
- che considerati i tempi necessari per la stipula del relativo contratto di affidamento del servizio in oggetto, l'avvio dello stesso è stimato a decorrere dal 01.12.2018;
- di individuare il Dirigente incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto, che verrà stipulato con la ditta fornitrice il dott. Claudio Benedetti C.P.S.E.

- che l'Azienda con nota prot. n.32518 del 07/11/2018, ha trasmesso la lettera di affidamento, relativa alla procedura de qua, avente ad oggetto: "Affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del Servizio di

Vigilanza Armata, Portierato ed altri servizi per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata”;

- che il Fornitore con nota acquisita al protocollo generale dell’Azienda con n.33631 del 16/11/2018, unitamente ad altra documentazione ha ritrasmesso la citata lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dal procuratore speciale, individuato alla stipula del presente accordo;

- che il Fornitore con pec acquisita al protocollo di questa Azienda con n.0033781/2018 del 16.11.2018, unitamente ad altra documentazione ha trasmesso copia dell’autorizzazione prefettizia del 14.12.2016 intestata al sig. Fabrizio Fragione, Amministratore Unico della Società Sevitalia Sicurezza S.r.L., che è cessato da tale funzione con il giorno 06.04.2018, ed altresì copia della successiva istanza di voltura del 12.04.2018 in favore del sig. Romolo Pace, divenuto Amministratore Unico della stessa Società in seguito alle dimissioni rassegnate dallo stesso sig. Fragione il 06.04.2018;

- che il Fornitore con pec acquisita al protocollo generale dell’Azienda con n.0000111/2019 del 02.01.2019, ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di certificazione del sig. Fabrizio Fragione, del 31.12.2018, il quale dichiara *“Di essere titolare della Licenza prot. n.396430/Area I Ter OSP rilasciata il 14.12.2016 per la gestione dell’Istituto di Vigilanza denominato: SEVITALIA SICUREZZA Srl, con sede in Roma, Via degli Orti Flaviani 4, (00147), fino alla voltura della stessa a favore del Dott. Romolo Pace, Amministratore Unico dell’Istituto”*.

Risulta acquisita agli atti, oltre quella sopra richiamata, la seguente documentazione:

- copia del bonifico bancario per la somma di Euro 245,00 effettuato in data 11.12.2018 per la copertura delle spese di registrazione contratto ed imposta di bollo;
- copia della polizza fideiussoria sottoscritta con la Società Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale ed avente sede legale a Roma, in Viale Cesare Pavese,385, C.A.P.00144, per il tramite della Società Senatore Cauzioni Assicurazioni S.a.S.” con sede P.zza Francese,3 - Napoli - per un importo pari a 90.327,00 Euro, con il numero 101/00A0769250, che cesserà la sua efficacia con il 30.11.2020;
- Attestazione di pagamento premio polizze assicurative n.AO180585300 – n.10530283T, sottoscritte in data 20 giugno 2018 ed i22 giugno 2018 con la Società AEC S.p.A. – Piazza delle Muse 7 – 00197 Roma;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le suddette parti contraenti si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dal Disciplinare di Gara e relativi allegati, dall'Offerta Economica e relativi allegati, ed altresì dagli altri documenti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

#### **Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

- 1 Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta

Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e ogni altro atto della gara;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale;

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

### **Articolo 3 - Oggetto**

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire la fornitura così come formulata dal capitolato tecnico e relativi allegati, nelle quantità e nella qualità indicate all'interno dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata dallo stesso Fornitore il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo di €2.258.169,40 I.V.A. esclusa, per un valore economico complessivo dell'eventuale rinnovo di €3.387.254,10 I.V.A. esclusa = €4.132.450,00 I.V.A. inclusa + €7.200,00 I.V.A. esclusa = €8.784,00 I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara;
3. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 4 - Durata del contratto**

1. Il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dal 03.01.2019, Rimane ferma la facoltà da parte dell'Azienda di usufruire di un'eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 una sola volta e per un massimo di 12 mesi, nel rispetto della normativa vigente al momento e delle migliori condizioni di mercato, fatto comunque salvo come meglio specificato nelle premesse che si considerano parte integrante ed efficace del presente accordo.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui

si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

**Articolo 5 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore

successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell' Azienda, coerentemente con quanto previsto dal D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;

c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

e. manlevare e tenere indenne l’Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

h. utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e

protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

i. dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa;

j. garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale operativa di cui dispone;

k. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

l. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato;

m. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda;

n. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda, per quanto di rispettiva ragione.

2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

#### **Articolo 7 - Modalità e termini di esecuzione del servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

3. L'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### **Articolo 8 - Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e dall'Offerta Tecnica e relativi allegati e dagli altri documenti di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Ai sensi degli artt. 101 e 103 del decreto legislativo n.50/2016 il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Ospedaliera San Giovanni

Addolorata, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'AO San Giovanni. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.

4. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente almeno le seguenti informazioni:

- attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
- valore residuo del contratto;
- altre informazioni di interesse espressamente richieste dall'Azienda.

5. Resta inteso che la AO San Giovanni si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

### **Articolo 9 - Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti dall'Azienda al Fornitore, per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto, sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.



contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Le fatture devono essere indirizzate presso:

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni –  
Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma, C.F. e P.I. n.  
04735061006.

8. Su ciascuna fattura dovrà essere tassativamente indicato in chiaro il riferimento alla Gara , il Codice Identificativo di gara e la tipologia di attività erogata. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Azienda.

9. In ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dalla Agenzia delle Entrate con i seguenti dati:

Denominazione: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero

San Giovanni Addolorata

Codice IPA: Azos\_sga

Codice Univoco Ufficio: UFG3BS

Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA

C.F. e Partita Iva: 04735061006

Comune dell'ufficio: Roma

10. Il sistema di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda è disciplinato secondo le modalità approvate dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 che la società con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

**Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., sono: I 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini

di cui all'art. 3, comma 7, legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà

dell'Azienda richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 12 - Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 13 - Penali**

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per

negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. Il Fornitore stesso dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Azienda si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

- Per ogni giorno disservizio, non imputabile alla Azienda Ospedaliera ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto.

3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.

4. L'Azienda potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

6. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese all'impresa.

7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 14 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che

l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il Fornitore si impegna ad estendere il termine di vigenza della polizza fideiussoria nel senso di posticipare la sua data di scadenza alla data di conclusione dell'appalto di che trattasi.

#### **Articolo 15 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

2. divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

4. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AO San Giovanni, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

8. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 e s.m.i.

9. E' fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo

#### **Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore stesso dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24

(ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Fornitore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

6. Si considera parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente collazionata al presente accordo ma conservata agli atti della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa del Fornitore.

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo allo stesso Fornitore.

9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e relativi allegati e da tale comportamento derivassero problemi a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

10. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore stesso.

11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore medesimo.

12. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Azienda, senza che il Fornitore stesso possa sollevare eccezione alcuna.

13. Il Fornitore provvederà ad estendere i termini di validità delle polizze assicurative nei limiti e nei termini formalizzati dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati ed altresì nei termini della durata del presente contratto.

#### **Articolo 17 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa**

1. L'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto in caso di pervenuto diniego da parte della Prefettura di Roma al rilascio della necessaria Licenza di Polizia per i Servizi di Vigilanza Privata ex art.134TULPS;

2. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art.108 del decreto legislativo n.50/2016, l'Azienda potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti ulteriori casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art.108 del D. Lgs. n.50/2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa"

g) nei casi previsti dall'articolo "Riservatezza, Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento";

h) nei casi previsti dall'articolo "Subappalto";

i) nei casi previsti dall'articolo "Trasparenza";

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. 318 c.p. 319 c.p. 319 bis c.p. 319 ter c.p. 319 quater 320 c.p. 322 c.p. 322 bis c.p. 346 bis c.p. 353 c.p. 353 bis c.p.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 18 - Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, l'Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. L'Azienda, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

5. L'Azienda può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

#### **Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza,

nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine il Fornitore stesso s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Azienda lo chieda:

- fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
- variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
- numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art.30, commi 5 e 6 del D. lgs. n.50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

#### **Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda. L'Azienda stessa si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



4. In ogni caso l'Azienda aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

5. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

6. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

#### **Articolo 24 - Cessione di credito e di contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

#### **Articolo 25 - Subappalto**

1. Non è previsto l'istituto del subappalto.

#### **Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.

#### **Articolo 27 - Documentazione allegata**

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del

presente contratto tutte le deliberazioni di seguito indicate, unitamente a tutti gli altri documenti di gara, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati agli atti della U.O.S.D. Affari Generali:

- Deliberazione n.241/DG del 23.03.2017;
- Deliberazione n.724/DG del 02.08.2018;
- Deliberazione n.990/DG del 31.10.2018;

2. Si intendono, parimenti quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservate agli atti della U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi, la Lettera di Affidamento, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, l'Offerta Tecnica e relativi allegati, l'Offerta Economica e relativi allegati del Fornitore, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione, la polizza assicurativa sottoscritta dal Fornitore, nota del D.E.C. del 27.12.2018 in merito alla modulazione, ogni altro documento di gara ed altresì le seguenti note acquisite al protocollo generale di questa Azienda:

- Nota prot. n.0033781/2018 del 16.11.2018;
- Nota prot. n.0000111/2019 del 02.01.2019.

#### **Articolo 28 - Foro competente**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, è competente in via esclusiva il Foro di Roma

---

Atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 38 facciate per intero, più numero 24 righe della facciata a video, composto complessivamente da numero 39 facciate, con imposta di bollo assolta in forma virtuale attesa la registrazione delle credenziali presso l'Agenzia delle Entrate, e fatta comunque salva l'eventuale registrazione in differente forma consentita dalla legge, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con olografa, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., Codice di Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa per averne presa visione.

Per l'Azienda il Direttore Amministrativo (Cristiano Camponi)

\_\_\_\_\_

Per il Fornitore l'Amministratore Unico (Romolo Pace)

F.to

\_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante (Angela Antonietta Giuzio)

F.to

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Romolo Pace in qualità di Amministratore Unico della società Sevitalia Sicurezza S.r.l. alla firma del presente contratto, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ., tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando

l'inderogabilità delle norme contenute nella Richiesta di offerta e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 1 **Premesse**, Articolo 2 **Norme regolatrici e disciplina applicabile**, Articolo 3 **Oggetto**, Articolo 4 **Durata del contratto**, Articolo 5 **Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità**, Articolo 6 **Obbligazioni specifiche del fornitore**, Articolo 7 **Modalità e termini di esecuzione del servizio**, Articolo 8 **Verifica e controllo quali/quantitativo**, Articolo 9 **Corrispettivi**, Articolo 10 **Fatturazione e pagamenti**, Articolo 11 **Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**, Articolo 12 **Trasparenza**, Articolo 13 **Penali**, Articolo 14 **Cauzione definitiva**, Articolo 15 **Riservatezza**, Articolo 16 **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**, Articolo 17 **Risoluzione e Clausola risolutiva espressa**, Articolo 18 **Recesso**, Articolo 19 **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**, Articolo 20 **Brevetti industriali e diritti d'autore**, Articolo 23, **Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento**, Articolo 24 **Cessione di credito e di contratto**, Articolo 25 **Subappalto**, Articolo 26 **Oneri fiscali e spese contrattuali**, Articolo 27 **Documentazione allegata**, Articolo 28 **Foro competente**.

Per il Fornitore l'Amministratore Unico Romolo Pace  
F.to

L'Ufficiale Rogante (Angela Antonietta Giuzio)  
F.to